



## Veicoli soggetti alla legislazione sul traffico pesante

### (su tutta la rete stradale)

#### → Veicoli **assoggettati alla TTPCP / TFTP**

Tutti i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero, destinati al trasporto di beni con un peso totale **superiore a 3,5 tonnellate** (art. 3 LTTP, art. 2 OTTP):

- autocarri;
- carri con motore;
- trattori;
- trattori a sella e autoarticolati;
- autosnodati;
- rimorchi per il trasporto di cose;
- rimorchi per il trasporto di attrezzi sportivi;
- rimorchi il cui interno è adibito a locale.

Tutti i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero, destinati al trasporto di persone con un peso totale **superiore a 3,5 tonnellate** (art. 3 LTTP, art. 2 OTTP):

- automobili pesanti;
- autobus;
- autoveicoli abitabili e veicoli il cui interno è adibito a locale;
- rimorchi per il trasporto di persone;
- rimorchi abitabili.

→ Veicoli **esentati dal pagamento** della TTPCP / TFTP ma **ancora** assoggettati alla **legislazione sul traffico pesante** (art. 3 OTTP), a causa dell'impiego **speciale** o del **genere di veicolo**:

- i veicoli militari acquistati, noleggiati o requisiti dall'Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili o d'un contrasse-

## Veicoli soggetti alla legislazione concernente la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

### (su strade nazionali di prima o di seconda classe)

#### → Veicoli **assoggettati all'obbligo del contrassegno**

Tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e all'estero con un peso totale **fino a 3,5 tonnellate**. Vi rientrano ad esempio:

per esempio (elenco non esaustivo)

- automobili;
- autofurgoni;
- veicoli di lavoro;
- motociclette;
- furgoncini;
- rimorchi per il trasporto di cose o caravan;
- rimorchi abitabili
- trattori a sella leggeri.

Tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e all'estero con un peso totale **superiore a 3,5 tonnellate che non sono assoggettati alla legislazione sul traffico pesante**:

- veicoli **di lavoro**.

→ Veicoli **esentati dal pagamento** della **tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali** (art. 4 LUSN), a causa dell'impiego **speciale** o del **genere di veicolo**:

- i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall'Esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;

- gno M+;
- i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, della protezione civile nonché le ambulanze;
- i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito d'una concessione secondo l'ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o di rinforzo nonché le corse a vuoto in correlazione con tali traffici;
- i veicoli agricoli;
- i veicoli muniti di targhe temporanee svizzere;
- i veicoli non immatricolati regolarmente muniti di targhe professionali svizzere;
- i veicoli di riserva svizzeri assoggettati alla riscossione della tassa forfettaria, allorché il veicolo da sostituire è del medesimo genere;
- i veicoli per la scuola guida, sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e siano immatricolati a nome di un maestro conducente che si è annunciato presso l'autorità competente;
- i veicoli d'epoca designati come tali nella licenza di circolazione;
- i veicoli a propulsione elettrica;
- i rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi, utilizzati esclusivamente per il trasporto di materiale per fieraioli e circhi;
- i veicoli cingolati;
- gli assi di trasporto.

- i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
- i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- gli assi di trasporto;
- i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
- i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
- i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
- i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.

\* I rimorchi fino a 3,5t, trainati da questi veicoli sono soggetti alla contrassegno.

***Punto dove viene apposto il contrassegno ( e c c e z i o n e )***

Se per motivi tecnici (p. es. rimorchio aperto) il contrassegno non può essere apposto sul punto previsto (vedi art. 3 OUSN), *in via eccezionale* è consentito apporlo in un altro punto facilmente accessibile e non intercambiabile o su una copia della licenza di circolazione.

Informazioni: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini  
UDSC  
Tasse sulla circolazione

Rohner Beat: 058 463 38 55  
Suter Yves: 058 481 48 73  
Schibler Stephan: 058 463 07 83  
zentrale-vignette@bazg.admin.ch